



COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N.° 82/2018		Del 11-06-2018
Oggetto		
ISTITUZIONE REGISTRO DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO (DAT).		
L'anno duemiladiciotto addì 11 del mese di Giugno alle ore 14:10 , presso la Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.		
Risultano all'appello:		
SERGIO MURGIA	SINDACO	Presente
MARISTELLA PISANO	ASSESSORE	Presente
ANNA LUANA TOCCO	ASSESSORE	Presente
GUIDO CARCANGIU	ASSESSORE	Presente
GIULIO COSSU	ASSESSORE	Assente
MARIANO ORTU	ASSESSORE	Presente
TOTALE Presenti: 5		Assenti: 1
Assume la Presidenza il Sindaco MURGIA SERGIO .		
Assiste in qualità di Segretario Comunale DR. ORTU REMO .		
Riconosciuto legale il numero dei presenti il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.		

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 2 della Costituzione afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...”; che l'art. 13 afferma che “La libertà personale è inviolabile...”, rafforzando e riconoscendo il concetto dell'autonomia e della libertà dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano; che l'art. 32 afferma che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”;
- che in particolare il citato articolo 32 della Costituzione configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, diritto che risulta inoltre rafforzato dal riconoscimento dell'invulnerabilità della libertà personale di cui all'articolo 13;
- che la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea negli artt. 1 “Dignità umana”, 2 “Diritto alla vita” e 3 “Diritto all'integrità della persona” mira a tutelare il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità e all'autodeterminazione, stabilendo che, tranne i casi espressamente previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito in assenza del consenso libero e informato della persona interessata;
- che, fermo restando che **il cittadino non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali**, il medico è tenuto al rispetto della DAT, che possono essere disattese in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale, o sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita;

VISTA:

- la legge 22 dicembre 2017 n. 219, in vigore dal 31 gennaio 2018 che, nel rispetto dei principi sopra richiamati, reca “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento” ed in particolare **l'articolo 4 comma 1** “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e **dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte**, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un fiduciario, che ne faccia le veci e le rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”; **il comma 6 stabilisce inoltre che** “Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti previsti di cui al comma 7”. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa...”

CONSIDERATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 1/2018 che fornisce d'intesa con il Ministero della Salute le prime indicazioni operative nonché gli aspetti di stretta competenza degli ufficiali del Governo presso i Comuni:

- 1) l'ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
- 2) l'ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, particolare riguardo all'identità e alla residenza del consegnante nel Comune, e a riceverla;
- 3) all'atto della consegna l'ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data firma e timbro dell'ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT, eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l'originale;
- 4) la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro della stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4 bis R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, per cui l'ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;
- 5) quanto alle indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, si segnala che le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del Ministero della Salute previsto dall'articolo 1 comma 419 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

RILEVATO:

- che l'iscrizione in tali registri non viene ad assumere carattere costitutivo di “status ulteriori” e quindi di riconoscimento di poteri e doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'Amministrazione ritiene meritevoli di tutela;
- che tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti i residenti la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita;

VALUTATO il ruolo rivestito dal Comune ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.Lgs 267/2000 quale ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

RITENUTO pertanto di istituire un registro per la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento con i seguenti modi di gestione:

- 1) La consegna delle DAT nella forma della scrittura privata si effettua direttamente all'ufficio dello Stato Civile presso i Servizi Demografici, previo appuntamento, personalmente dal disponente a cui verrà rilasciata formale ricevuta che verrà contraddistinta da un numero progressivo. Potrà essere utilizzato il modello che verrà predisposto dall'ufficio competente il quale dovrà essere consegnato in busta chiusa unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità del disponente e del/i fiduciario/i qualora nominato/i. La copia della ricevuta in formato PDF sarà conservata nell'apposito fascicolo informatico protetto e la busta contenente le DAT verrà conservata in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196;
- 2) L'Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, quindi accerta che il disponente sia maggiorenne, residente a Serramanna e che non sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della capacità di agire;
- 3) Posto l'esito positivo degli accertamenti, l'Ufficiale dello Stato Civile annota sul registro, tenuto su supporto informatico richiamato al punto 1), i documenti acquisiti d'ufficio per la verifica dei requisiti necessari per la registrazione;
- 4) A seguito dell'annotazione nel registro, l'Ufficiale dello Stato Civile comunica formalmente, per iscritto, l'avvenuta iscrizione al Registro dell'Ufficio dello Stato Civile all'indirizzo di residenza del disponente;
- 5) L'accettazione della nomina da parte del fiduciario può risultare dalla sottoscrizione della DAT o con atto successivo che verrà allegato alla dichiarazione stessa;
- 6) Con le stesse forme di cui sopra, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. Qualora le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia in merito alle volontà del disponente. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti;
- 7) L'Ufficiale dello Stato Civile assicurerà la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.lgs 30/06/2003 n. 196;
- 8) Fino a nuove disposizioni normative, il venire meno dell'iscrizione anagrafica nel Comune di Serramanna non comporta la cancellazione dal registro, ma impedisce successivi aggiornamenti delle dichiarazioni; sarà compito del dichiarante consegnare la DAT al nuovo comune di residenza dopo averne eventualmente richiesto il rilascio così come descritto al punto 11) a questo comune;
- 9) Fino a nuove disposizioni normative, la comunicazione dell'avvenuto decesso del dichiarante comporta la cancellazione dal registro per la quale verrà redatto apposito verbale da allegare allo stesso e la corrispondente busta contenente le DAT sarà conservata, salvo diverse future disposizioni di legge;
- 10) Fino a nuove disposizioni normative il comune di Serramanna si limiterà a registrare le DAT consegnate personalmente dal disponente;
- 11) Il registro non è pubblico, ciascun disponente che si trovi nella condizione di fare valere la dichiarazione può, previa richiesta scritta, richiedere la busta contenente le DAT; dell'avvenuto rilascio verrà acquisita apposita ricevuta ed annotato sul registro medesimo; ovvero ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di fare valere la dichiarazione può, previa richiesta scritta motivata, richiedere la busta contenente le DAT e dell'avvenuto rilascio verrà acquisita apposita ricevuta ed annotato sul registro medesimo;
- 12) Dell'istituzione del registro e dell'attivazione del servizio verrà data ampia informazione e diffusione attraverso i competenti servizi dell'Ente Comunale.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Con voto unanime espresso in forma palese

DELIBERA

- 1) **di istituire**, per le motivazioni riportate in premessa, il Registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento per la conservazione ai fini pubblicitici, così come specificato in premessa;
- 2) **di dare atto** che la consegna e la presentazione dovrà avvenire con la modalità di gestione sopra dettagliate, fatta salva ogni altra integrazione e modificazione alla normativa nazionale vigente;
- 3) **di demandare** all'ufficio di Stato Civile l'adozione delle modalità operative di dettaglio per l'attuazione di tale registro;
- 4) **di dichiarare** la presente deliberazione, a seguito di separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sergio Murgia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Remo Dr. Ortu

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

Il Responsabile

Scarpa Antonio

REGOLARITA' CONTABILE -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Remo Ortu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 11-06-2018 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORTU REMO